

DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 1992, n. 481

Attuazione della direttiva 89/646/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE.

(GU n.296 del 17-12-1992 - Suppl. Ordinario n. 131)

Vigente al: 1-1-1993

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, seconda direttiva del Consiglio del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1992;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto l'espressione:
 - a) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
 - b) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
 - c) "Stato comunitario" indica lo Stato membro delle Comunità europee;
 - d) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro delle Comunità europee;
 - e) "legge bancaria" indica il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.
2. Nel presente decreto si intendono per:
 - a) "ente creditizio nazionale": l'ente creditizio avente sede legale in Italia;
 - b) "ente creditizio comunitario": l'ente creditizio avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
 - c) "ente creditizio extracomunitario": l'ente creditizio avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
 - d) "enti creditizi autorizzati in Italia": gli enti creditizi nazionali e le succursali in Italia di enti creditizi extracomunitari;

e) "succursale": una sede di attivita' che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' dell'ente creditizio;

f) "attivita' ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento": le attivita' di:

1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione,

2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro-soluto e pro-solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"),

3) leasing finanziario,

4) servizi di pagamento,

5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers cheques", lettere di credito),

6) rilascio di garanzie e di impegni di firma,

7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.),

cambi,

strumenti finanziari a termine e opzioni,

contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse,

valori mobiliari,

8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi,

9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese,

10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking",

11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni,

12) custodia e amministrazione di valori mobiliari,

13) servizi di informazione commerciale,

14) locazione di cassette di sicurezza,

15) tutte le altre attivita' che ampliano l'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 in virtu' delle misure di adattamento assunte dalle autorita' comunitarie;

g) "gruppo creditizio": il gruppo previsto dal titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

h) "societa' finanziaria capogruppo": la societa' prevista dall'art. 25 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Art. 2.

Attivita' bancaria

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attivita' bancaria.

2. L'esercizio dell'attivita' bancaria e' riservato alle imprese autorizzate, denominate enti creditizi.

Art. 3.

Raccolta del risparmio

1. Ai fini del presente decreto e' raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi, con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata ai soggetti diversi dagli enti creditizi.

3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attivita' e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:

a) presso propri soci e propri dipendenti;

b) presso societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e controllate da una stessa controllante;

c) tramite enti creditizi ed enti, sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, che svolgono attivita' assicurativa o finanziaria.

4. Il divieto del comma 2 non si applica:

a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o piu' Stati comunitari, agli enti pubblici ai quali la raccolta del risparmio e' consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;

b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;

c) alle societa' per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni;

d) alle societa' e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata nei limiti stabiliti dal CICR, avendo riguardo anche all'attivita' dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attivita' bancaria stabilita dall'art. 2. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta puo' essere effettuata. Sono in ogni caso precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento;

e) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attivita' assicurativa o finanziaria, per la raccolta ad essi specificamente consentita da disposizioni di legge.

Art. 4.

Obbligazioni emesse dagli enti creditizi

1. Gli enti creditizi possono emettere obbligazioni, quando lo statuto lo prevede.

2. L'emissione e' deliberata dal consiglio di amministrazione. Non si applicano gli articoli 2410, 2411, 2412, 2413, comma 1, n. 3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile, ne' l'art. 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

3. Resta ferma la disciplina prevista dal codice civile per le obbligazioni convertibili.

4. Le obbligazioni possono essere stanziare in anticipazione presso la Banca d'Italia.

5. L'emissione delle obbligazioni e' disciplinata dalla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR.

Art. 5.

Altre attivita' degli enti creditizi

1. Gli enti creditizi, oltre all'attivita' bancaria, possono esercitare, quando lo statuto lo consente, una o piu' delle altre attivita' ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento.

2. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, per i fondi comuni di investimento mobiliare, dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione mobiliare e dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, per le societa' di investimento a capitale variabile.

Art. 6.

Finanziamenti regolati da leggi speciali

1. Gli enti creditizi possono esercitare, quando lo statuto lo consente, le attivita' di finanziamento disciplinate da leggi riguardanti determinati settori, categorie di istituti o singoli istituti di credito.

2. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi indicate al comma 1, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.

3. Gli enti creditizi nazionali ed esteri possono erogare finanziamenti agevolati purché questi siano previsti da leggi, siano regolati da convenzione con l'amministrazione che dispone l'agevolazione e rientrano tra le attivita' che gli enti possono svolgere in via ordinaria.

Art. 7.

Attivita' di vigilanza della Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attivita' di vigilanza.

2. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua

il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 8 agosto 1990, n. 241, intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette disposizioni.

3. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.

4. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti dal presente decreto e' ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

5. Il reclamo e' deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria degli enti creditizi, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.

6. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione di cui al comma 5.

Art. 8.

Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità

1. Tutte le notizie, le informazioni o i dati in possesso della Banca d'Italia riguardanti gli enti creditizi, i gruppi creditizi nonché ogni altra società sottoposta alla vigilanza della stessa sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente nonché quelli previsti dall'art. 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 77/780/CEE, come modificato dall'art. 16 della direttiva 89/646/CEE.

2. I dipendenti della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.

3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità dei rispettivi ordinamenti.

5. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio d'informazioni, con le autorità competenti negli altri Stati comunitari al controllo degli enti creditizi, finanziari, assicurativi e dei mercati finanziari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti al controllo degli enti finanziari, assicurativi e dei mercati finanziari, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.

6. Restano comunque fermi l'art. 18, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, l'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'art. 9, comma 9, primo periodo, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e l'art. 34 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49.

7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizioni di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni con le autorità degli Stati extracomunitari competenti al controllo degli enti creditizi, finanziari, assicurativi e dei mercati finanziari.

8. Le facoltà attribuite alla Banca d'Italia dai commi 5 e 7 sono esercitabili, per le proprie competenze, dalla CONSOB e dalle altre autorità italiane competenti.

Capo II COSTITUZIONE E SUCCURSALI DEGLI ENTI CREDITIZI Sezione I

Art. 9.

Autorizzazione all'attivita' bancaria

1. La Banca d'Italia autorizza l'attivita' bancaria quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) sia adottata la forma di societa' per azioni o di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
- b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie;
- c) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- d) ai fini di una gestione sana e prudente, i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 11 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dagli articoli 27 e 28 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, cosi' come modificati dagli articoli 16 e 17 del presente decreto;
- e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di esperienza e di onorabilita' di cui all'art. 10.

2. Con istruzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la Banca d'Italia determina le procedure per l'autorizzazione all'attivita' bancaria e i termini per adottare i provvedimenti.

3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di un ente creditizio extracomunitario e' autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentito il CICR. L'autorizzazione e' comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocita'.

5. Gli enti creditizi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti nell'albo previsto dall'art. 29 della legge bancaria restano autorizzati all'attivita' bancaria.

Art. 10.

Requisiti di esperienza e di onorabilita' degli esponenti aziendali

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso enti creditizi devono possedere i requisiti di esperienza e di onorabilita' stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o, in caso di difetto sopravvenuto, entro trenta giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.

3. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le stesse modalita' di cui al comma 2.

Art. 11.

Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale degli enti creditizi

1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale degli enti creditizi.

2. Con lo stesso regolamento il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona.

3. In assenza dei requisiti non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia

entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 12.

Albo degli enti creditizi

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli enti creditizi autorizzati in Italia e le succursali degli enti creditizi comunitari stabilite nel territorio della Repubblica.

Art. 13.

Succursali di enti creditizi

1. Gli enti creditizi nazionali possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia puo' vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale degli enti. Gli enti creditizi si attengono alle procedure indicate nelle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

2. Gli enti creditizi nazionali possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Gli enti creditizi comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorita' competente dello Stato comunitario e all'ente creditizio le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, e' subordinato l'esercizio dell'attivita' della succursale.

4. Gli enti creditizi extracomunitari gia' operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare, da' notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di enti creditizi nazionali.

Art. 14.

Libera prestazione di servizi

1. Gli enti creditizi nazionali possono esercitare le attivita' ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. L'esercizio delle attivita' non ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento e' soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia.

2. Gli enti creditizi nazionali possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Gli enti creditizi comunitari possono esercitare le attivita' previste al comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente dello Stato di appartenenza. L'esercizio delle attivita' non ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento e' soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia.

4. Gli enti creditizi extracomunitari possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata d'intesa con la CONSOB per quanto riguarda le attivita' di intermediazione mobiliare.

5. Le autorizzazioni indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 sono rilasciate dalla Banca d'Italia sulla base dei criteri generali stabiliti dal CICR.

6. Alle attivita' previste dai commi 3 e 4 si applicano le norme sulla trasparenza e sul riciclaggio e ogni altra norma avente carattere inderogabile.

7. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare, da' notizia alla CONSOB delle

comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di enti creditizi nazionali.

Art. 15.

Societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni dell'art. 13, comma 1, e dell'art. 14, comma 1, si applicano anche alle societa' finanziarie nazionali, sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, che siano controllate da uno o piu' enti creditizi nazionali, quando ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento.

2. Le disposizioni dell'art. 13, comma 3, e dell'art. 14, comma 3, si applicano, in armonia con le disposizioni comunitarie, anche alle societa' finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario che siano controllate da uno o piu' enti creditizi aventi sede legale nel medesimo Stato.

3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le societa' finanziarie ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.

Capo II

COSTITUZIONE E SUCCURSALI DEGLI ENTI CREDITIZI

Sezione II

Art. 16.

Partecipazioni al capitale di enti creditizi

1. L'art. 27 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' sostituito dal seguente:

"Art. 27 (Partecipazioni al capitale di enti creditizi). - 1. L'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote di enti creditizi, da chiunque effettuata, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, e' preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia quando comporta, tenuto conto anche delle azioni o quote gia' possedute, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale dell'ente creditizio e, indipendentemente da tale limite, quando comporta il controllo dell'ente creditizio. L'autorizzazione e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che detiene, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni al capitale di un ente creditizio superiori al suddetto limite o che comportano il controllo dell'ente stesso.

2. Ai fini del presente titolo il controllo ricorre nei casi previsti dall'art. 2359, comma 1, del codice civile, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa' e anche se la partecipazione e' posseduta per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo si considera esistente, salvo prova contraria, in capo al soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria nonche' nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto in un ente creditizio ovvero in una societa' che lo controlla deve essere comunicato dai partecipanti alla Banca d'Italia entro cinque giorni dalla stipulazione.

3. Sono soggette ad autorizzazione le successive variazioni delle partecipazioni che comportano, da sole o unitamente a variazioni precedenti, un aumento della partecipazione in misura superiore alla percentuale del capitale dell'ente creditizio stabilita in via generale dal CICR oppure che, indipendentemente da tale limite, comportano il controllo dell'ente creditizio.

4. I soggetti che, anche attraverso societa' controllate, svolgono in misura rilevante attivita' di impresa in settori non creditizi o finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote che comportano, unitamente a

quelle gia' possedute, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione superiore al 15 per cento del capitale di un ente creditizio o comunque l'assunzione del controllo su di esso. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti dal CICR.

5. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 4, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori dell'ente creditizio, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente dell'ente stesso.

6. Quando il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal socio, la Banca d'Italia, in conformita' dei criteri fissati dal CICR, determina i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione.

7. Se alle operazioni indicate al comma 1 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocita', la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare l'autorizzazione."

Art. 17.

Autorizzazioni

1. L'art. 28 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' sostituito dal seguente:

"Art. 28 (Autorizzazioni). - 1. La Banca d'Italia, in conformita' delle direttive del CICR, rilascia l'autorizzazione ove ricorrano le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio. L'autorizzazione puo' essere sospesa o revocata in conformita' dei predetti criteri.

2. La Banca d'Italia stabilisce termini e procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione.

3. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni della Banca d'Italia sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana."

Art. 18.

Sospensione del voto, obbligo di alienazione, sanzioni penali

1. L'art. 29 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' sostituito dal seguente:

"Art. 29 (Sospensione del voto, obbligo di alienazione, sanzioni penali). - 1. In assenza dell'autorizzazione dell'art. 27, il diritto di voto inerente alle azioni o quote non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

2. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato dal comma 4 dell'art. 27, che eccedono il 15 per cento del capitale dell'ente creditizio o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o delle quote.

3. L'omissione delle domande di autorizzazione e delle comunicazioni previste dall'art. 27, la falsita' del loro contenuto, la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni."

Art. 19.

Comunicazioni

1. L'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, modificato dall'art. 31 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e' sostituito dal seguente:

"Art. 9 - 1. Chiunque, anche per il tramite di societa'

controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, partecipa, in misura superiore alla percentuale stabilita in via generale dalla Banca d'Italia, in enti creditizi o in societa' per azioni che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma ne da' comunicazione ai medesimi enti e societa' e alla Banca d'Italia. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate quando superano la misura stabilita in via generale dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e termini delle comunicazioni anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal socio. Le istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Banca d'Italia puo' chiedere informazioni ai soggetti che comunque partecipano all'operazione.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

5. E' salva l'applicazione degli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo."

Capo III

VIGILANZA PRUDENZIALE

Art. 20.

Poteri di vigilanza informativa

1. Gli enti creditizi inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

Art. 21

Modificazioni statutarie

1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti degli enti creditizi non contrastino con una sana e prudente gestione degli enti stessi.

2. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto al comma 1.

Art. 22.

Poteri di vigilanza regolamentare

1. La Banca d'Italia, in conformita' delle direttive del CICR, impartisce agli enti creditizi istruzioni di carattere generale aventi ad oggetto:

- a) l'adeguatezza patrimoniale;
- b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- c) le partecipazioni detenibili;
- d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

2. La Banca d'Italia puo':

- a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli enti creditizi per esaminare la situazione degli enti;
- b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli enti creditizi, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli enti creditizi quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera precedente;

d) adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti dei singoli enti creditizi per le materie indicate al comma 1.

3. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina in materia, restano fermi, nei confronti di tutti gli enti creditizi, i poteri che gli articoli 32, 33 e 35 della legge bancaria attribuiscono alle autorità creditizie per finalità politica monetaria.

Art. 23.

Poteri di vigilanza ispettiva

1. La Banca d'Italia effettua ispezioni presso gli enti creditizi e richiede ad essi l'esibizione degli atti e dei documenti che ritenga necessari a tale scopo.

2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di enti creditizi nazionali stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali, stabilite nel territorio della Repubblica, di enti creditizi dalle stesse autorizzati. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

4. A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di enti creditizi insediate nei rispettivi territori.

5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.

Art. 24.

Controlli sulle succursali in Italia di enti creditizi comunitari

1. In armonia con le disposizioni comunitarie, la Banca d'Italia esercita controlli sulle succursali di enti creditizi comunitari nel territorio della Repubblica, secondo i criteri determinati dal CICR.

Capo IV

CONCENTRAZIONI E SCISSIONI

Art. 25.

Fusioni e scissioni

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, la Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte enti creditizi, quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione.

2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione se non consti l'autorizzazione indicata al comma 1.

3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.

Art. 26.

Cessione di rapporti giuridici

1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione agli enti creditizi di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

2. L'ente creditizio cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

3. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.

4. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli

adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

5. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilita' del cedente.

Capo V

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E ALTRI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

Art. 27.

Modificazioni alla disciplina dell'amministrazione straordinaria

1. L'espressione "sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio" dell'art. 57, primo comma, della legge bancaria e' soppressa. L'espressione "organi amministrativi di aziende di credito" dell'art. 57, primo comma, e' sostituita dalla seguente: "organi con funzioni di amministrazione e di controllo degli enti creditizi nazionali". Dopo il primo comma dell'art. 57 e' aggiunto il seguente comma: "La proposta della Banca d'Italia e il provvedimento del Ministro del tesoro sono comunicati agli interessati all'atto dell'insediamento degli organi straordinari". Nel secondo comma dell'art. 57 dopo la parola "pubblicato" sono inserite le seguenti: "per estratto".

2. Dopo il settimo comma dell'art. 58 e' inserito il seguente comma:

"Anche oltre il termine semestrale di cui al settimo comma, la Banca d'Italia puo' disporre brevi proroghe tecniche, comunque non superiori a due mesi, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalita' di esecuzione siano state gia' approvate dalla Banca d'Italia."

3. L'art. 59 e' sostituito dal seguente:

"Per effetto del provvedimento previsto dall'art. 57, sono sospese le funzioni delle assemblee dei soci e dei partecipanti, nonche' di ogni altro organo dell'ente creditizio, salvo quanto disposto dall'art. 57, primo comma.

I commissari, qualora lo ritengano necessario, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi sospesi, stabilendo in via esclusiva l'ordine del giorno.

Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni i disciolti organi di controllo."

4. Il primo comma dell'art. 60 e' sostituito dal seguente:

"I commissari straordinari prendono in consegna l'ente creditizio dagli organi amministrativi disciolti, previo sommario processo verbale corredato da una situazione contabile."

5. Dopo il primo comma dell'art. 61 sono inseriti i seguenti:

"I commissari provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarita' e a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti, in conformita' delle direttive della Banca d'Italia.

Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito, in sostituzione del bilancio, di una situazione patrimoniale e di un conto economico, corredati da una relazione propria e da una del comitato di sorveglianza. E' comunque esclusa ogni distribuzione di utili.". Al quarto comma dell'art. 61 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' fatta salva la possibilita' di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, ad uno dei commissari."

6. Al terzo comma dell'art. 64 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta."

Art. 28.

Amministrazione straordinaria di succursali di enti creditizi
extracomunitari

1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali, stabilite nel territorio della Repubblica, di enti creditizi extracomunitari, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi amministrativi e di controllo dell'ente creditizio di appartenenza.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 57 a 66 della legge bancaria.

Art. 29.

Provvedimenti straordinari riguardanti enti creditizi autorizzati in Italia

1. La Banca d'Italia puo' imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali nei confronti di enti creditizi autorizzati in Italia, per violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie, per irregolarita' di gestione, ovvero, nel caso di succursali di enti creditizi extracomunitari, anche per insufficienza di fondi.

Art. 30.

Provvedimenti straordinari riguardanti enti creditizi comunitari

1. In caso di violazione da parte di enti creditizi comunitari delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia puo' ordinare che l'ente ponga termine a tali irregolarita' e, se del caso, ne da' comunicazione all'autorita' competente dello Stato membro in cui ha sede l'ente creditizio per i necessari provvedimenti.

2. Ove manchino o risultino inefficaci i provvedimenti indicati al comma 1 ovvero nel caso in cui le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi generali o nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale. La Banca d'Italia puo' inoltre promuovere la liquidazione coatta amministrativa della succursale nel caso in cui all'ente creditizio sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' creditizia.

Capo VI SANZIONI

Art. 31.

Attivita' abusive

1. Chiunque svolge l'attivita' bancaria senza averne ottenuto l'autorizzazione e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

2. Chiunque svolge l'attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 3 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

Art. 32.

Denominazioni abusive

1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "cassa di credito cooperativo", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria e' vietato a soggetti diversi dagli enti creditizi.

2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui le parole e le locuzioni indicate al comma 1 possono essere utilizzate da soggetti diversi dagli enti creditizi, sempreche' tali soggetti siano sottoposti a controlli amministrativi ovvero ricorrano circostanze di fatto tali da escludere che il pubblico possa essere tratto in inganno sull'attivita' svolta.

3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 e' punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

Art. 33.

Sanzioni applicabili ad amministratori, componenti di organi di controllo e dipendenti

1. Per l'inosservanza delle norme degli articoli 10, commi 2 e 3, 20, 22, 23, 24, 42, commi 4 e 5, 49, comma 4, del presente decreto o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalla Banca d'Italia e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione nonche' dei dipendenti.

2. La medesima sanzione si applica ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione dell'art. 37, terzo comma, della legge bancaria, delle norme e delle disposizioni indicate al comma 1 o per non aver vigilato affinche' fossero osservate da altri.

3. Gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.

4. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Ovunque siano richiamati gli articoli 87 e 88 della legge bancaria si intende richiamato il presente articolo.

Art. 34.

Procedura sanzionatoria

1. La Banca d'Italia, contestati gli addebiti alle persone e all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propone al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni amministrative.

2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato. Il decreto e' pubblicato, per estratto, nel "Bollettino" previsto dall'art. 105 della legge bancaria.

3. Contro il decreto del Ministro del tesoro e' ammesso reclamo alla corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere notificato alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositato presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. La Banca d'Italia trasmette alla corte di appello gli atti ai quali il reclamo si riferisce, con le sue osservazioni.

4. La corte di appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini per la presentazione di memorie e documenti nonche' consentire l'audizione, anche personale, delle parti.

5. Il giudizio della corte di appello e' dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

6. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia per la pubblicazione per estratto nel "Bollettino" indicato al comma 2.

7. Ovunque sia richiamato l'art. 90 della legge bancaria si intende richiamato il presente articolo.

Art. 35.

Reati societari

1. Le disposizioni contenute nei capi I, II e V del titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi, anche se non costituiti in forma societaria.

Art. 36.

Obbligazioni degli esponenti aziendali

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi non puo' contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l'ente che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimita' e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo.

2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in una societa' del gruppo creditizio per le obbligazioni e per gli atti indicati al

comma 1, posti in essere con la societa' medesima o altra societa' o un ente creditizio del gruppo. In tali casi, l'obbligazione o l'atto sono deliberati con le modalita' previste dal comma 1 dagli organi della societa' contraente e con l'assenso della capogruppo.

3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 e' punita a norma dell'art. 2624, comma 1, del codice civile.

Art. 37.

Mendacio bancario e falso interno

1. E' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire dieci milioni, salvo l'applicazione delle maggiori pene disposte dal codice penale e da altre leggi, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per se' o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a enti creditizi notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito.

2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione nonche' i dipendenti di enti creditizi che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.

Art. 38.

Aggiotaggio bancario

1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti enti creditizi, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, e' punito con le pene stabilite dall'art. 501 del codice penale.

Art. 39.

Tutela dell'attivita' di vigilanza

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi o in societa' finanziarie capogruppo ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche degli enti e delle societa' medesimi o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' punito, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Fuori dei casi indicati al comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi, societa' finanziarie capogruppo o altre societa' sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

Capo VII

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI SPECIFICHE CATEGORIE DI ENTI CREDITIZI

Art. 40.

Enti creditizi costituiti in forma di societa' cooperativa

1. L'esercizio dell'attivita' bancaria da parte di societa' cooperative e' riservato agli enti creditizi previsti dai successivi articoli 41 e 42.

Art. 41.

Banche popolari

1. Le banche popolari sono enti creditizi costituiti in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata.

2. Le banche popolari possono essere autorizzate dalla Banca

d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, a deliberare trasformazioni in società per azioni ovvero fusioni da cui risultino società per azioni; le relative deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dai rispettivi statuti per le modificazioni statutarie. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

Art. 42.

Casse di credito cooperativo

1. Le casse di credito cooperativo sono enti creditizi costituiti in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

2. La denominazione delle casse contiene l'espressione "cassa di credito cooperativo", anche in aggiunta alla denominazione precedentemente assunta ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni.

3. Il numero minimo dei soci delle casse di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento.

4. Per essere soci di una cassa e' necessario risiedere, avere sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della cassa stessa.

5. Le casse esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci.

6. Gli statuti delle casse contengono le norme relative alle operazioni attive, alla raccolta del risparmio e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.

7. Le casse possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia, esclusivamente nell'interesse dei creditori e ove sussistano ragioni di stabilità, a deliberare fusioni con enti creditizi di diversa natura da cui risultino banche popolari o società per azioni; le relative deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dai rispettivi statuti per le modificazioni statutarie.

8. Le casse rurali, le casse artigiane e le casse rurali e artigiane si uniformano a quanto previsto dal presente articolo entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le relative deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dai rispettivi statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

9. Il comma 3 dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' sostituito dal seguente:

"3. Alle casse rurali, alle casse artigiane, alle casse rurali e artigiane e alle casse di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 3, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1, 2 e 4, della presente legge."

Capo VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 43.

Enti conferenti

1. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e' sostituito dal seguente:

"2. A tali enti, che hanno piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo."

2. Dopo il comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e' aggiunto il seguente:

"3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate."

3. Dopo il comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e' aggiunto il seguente:

"3. Per le finalità indicate al comma precedente, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentite le competenti commissioni parlamentari, può impartire agli enti

conferenti direttive, generali o relative a singoli enti, per il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o di diritti di opzione sulle medesime che comporti la perdita della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle società bancarie indicate al comma 1, fissandone condizioni e modalità. In tal caso, il trasferimento è soggetto al controllo della Banca d'Italia che ne verifica la conformità alle direttive del Ministro del tesoro nonché il rispetto delle condizioni dettate dal titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dall'art. 13, commi 1, 2 e 3 del presente decreto."

Art. 44.

Monti di credito su pegno di seconda categoria, casse comunali di credito agrario, agenzie di prestito su pegno

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico e le casse comunali di credito agrario devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio dell'attività creditizia ovvero all'estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine, i monti e le casse che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.

2. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte al capo II del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Per le agenzie di prestito su pegno i termini previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 143 del 1991 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 45.

Attuazione delle norme comunitarie

1. Nei limiti dei poteri loro attribuiti dall'ordinamento, il Ministro del tesoro, il CICR e la Banca d'Italia recepiscono le modificazioni apportate alla direttiva 89/646/CEE ai sensi dell'art. 22 della medesima direttiva.

Art. 46.

Regioni a statuto speciale

1. Le regioni a statuto speciale alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva 89/646/CEE, provvedono a emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme di recepimento della direttiva stessa.

2. Ferme restando le competenze attribuite agli organi regionali, le norme regionali di recepimento riservano alla Banca d'Italia, che esprime un parere vincolante, le valutazioni rilevanti ai fini di vigilanza previste dagli articoli 9, comma 1, 21, comma 1, e 25, comma 1.

3. Le norme dettate dagli articoli 6, commi 3, 10, 13 e 14 sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate. Restano peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali nella materia disciplinata dall'art. 10.

Art. 47.

Pubblicazione dei provvedimenti di carattere generale

1. I provvedimenti aventi carattere generale, emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto, sono pubblicati nel "Bollettino" previsto dall'art. 105 della legge bancaria nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

Art. 48.

Disposizioni applicabili agli enti creditizi e alle società finanziarie comunitari che esercitano attività di intermediazione mobiliare.

1. Agli enti creditizi comunitari e alle società finanziarie indicate nell'art. 15, che in base al presente decreto esercitano nel territorio della Repubblica attività di intermediazione mobiliare, si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione

e correttezza e la regolarita' delle negoziazioni di valori mobiliari nonche' quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

2. La CONSOB e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e con le procedure prescritte dalla legge n. 1 del 1991, stabiliscono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, le altre norme del titolo I della legge n. 1 del 1991 applicabili ai soggetti indicati nel comma 1.

3. Con le modalita' previste nel comma 2, la CONSOB e la Banca d'Italia possono concedere ai soggetti indicati nel comma 1 deroghe all'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo ovvero stabilire modalita' particolari di adempimento che siano giustificate dall'esistenza di obblighi equivalenti nell'ordinamento di appartenenza oppure dalla loro particolare struttura soggettiva od operativa.

Art. 49.

Norme abrogate

1. Sono abrogati gli articoli 2, terzo comma, 5, 6, 9, secondo e terzo comma, 25, 26, 27, 37, primo, secondo e quarto comma, 38, 39, 65, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 98 e 99 della legge bancaria; l'art. 10, secondo e terzo comma, l'art. 15, quarto e quinto comma, l'art. 20, terzo, quarto e quinto comma, e il capo IX del regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 (testo unico delle leggi sulle casse rurali e artigiane) e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1655; l'art. 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23; l'art. 4, comma 1, della legge 17 aprile 1986, n. 114.

2. Sono altresì abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301, e il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la disciplina fiscale di cui al comma 5 dell'art. 2. Essi tuttavia continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e delle istruzioni previsti dal presente decreto.

3. E' infine abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.

4. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto.

5. Dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, sono soppresse le parole "nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine".

6. Dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, sono soppresse le parole "nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine".

7. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e quelle concernenti la quotazione e la negoziazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonche' la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio. Restano altresì ferme le disposizioni tributarie vigenti.

Art. 50.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1993.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche

comunitarie e gli affari regionali

BARUCCI, Ministro del tesoro

COLOMBO, Ministro degli affari
esteri

MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI